



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI PRALORMO
Città Metropolitana di Torino

PROGETTO ESECUTIVO

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 29 DEL COLLE DI
CADIBONA E LA S.P. 133 (VIA VALLE SAN LORENZO)

RESPONSABILE UNICO PER IL PROCEDIMENTO

Arch. **Rossella Falletti**
Settore LL.PP.
Comune di Pralormo

PROGETTISTA / CSP

Progettista: **Arch. Marco PINNA**

Corso Benedetto Brin, 25 - 10149 TORINO
Tel/Fax: +39 011 221 3096 Cellulare: +39 340 318 2714 e-mail: arch.pinna@gmail.com

CSP: **Geom. Giuseppe Enrico D. PREGNO**

Via Riccardo Sineo, 6 - 10124 TORINO
Tel/Fax: +39 011 8125657 Cellulare +39 335 8203464 eMail: geom.pregno@gmail.com

OGGETTO

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato 03

GIUGNO 2020

	REPUBBLICA ITALIANA	
	REGIONE PIEMONTE	REPERTORIO N.
	Comune di PRALORMO	
	Città Metropolitana di Torino	
	CONTRATTO D'APPALTO PER «MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	
	DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 29 DEL COLLE DI CADIBONA E LA S.P. 133 (VIA VALLE SAN	
	LORENZO)»	
	Codice Identificativo Gara (CIG):	
	Codice Unico Progetto (CUP):	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,	
	presso la residenza del Comune intestato, nell'ufficio di segreteria, avanti a me	
	, Segretario Generale del Comune di PRALORMO,	
	autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori	
	intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono	
	personalmente comparsi:	
	– il, nato a il __/__/19__, ed ivi	
	domiciliato per la carica in, che dichiara di intervenire in	
	questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di PRALORMO (C.F.	
	) che egli rappresenta nella sua qualità di	
	autorizzato alla presente stipulazione ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. N. 267/2000;	
	– Il Sig. _____, nato a _____, il _____, il quale	
	compare nel presente atto in qualità di _____ dell'Impresa	
	_____, con sede legale in	
	_____, via _____, n. _____, C.F. e Partita I.V.A.	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	1	

_____, di seguito denominato per brevità “Impresa”.

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Comunale sono certo,

con quest'atto convergono quanto segue.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____, in data _____, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori in oggetto citati, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori

pari a € 99.994,00 di cui € 91.614,46 per lavori (compresi € 19.329,37 per costo della manodopera

soggetti a ribasso d'asta) ed € 8.379,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che, in seguito all'espletamento di apposita _____, con

determinazione del _____ n. _____ del _____, si

aggiudicavano definitivamente i lavori all'Impresa _____ con sede _____

legale in _____ Via _____ n. _____, per l'importo contrattuale _____

netto di euro _____, pari all'importo lavori al netto del ribasso sull'importo a base

d'asta di € 91.614,46 (ribasso del _____ %), sommati ad € 8.379,54 quali oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso – oltre I.V.A.;

- che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti dall' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è stata

acquisita comunicazione antimafia (e/o informazione antimafia a seconda dell'importo di appalto)

e pertanto non sussistono impedimenti all'assunzione contrattuale;

CIÒ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le

stesse convengono e stipulano quanto appresso:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei

lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

		contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
	2.	Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e/o Foglio Patti e Condizioni e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse.	
	Articolo 2. <u>Capitolato speciale d'appalto.</u>		
	1.	L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.	
	2.	Il computo estimativo metrico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 disposizione introdotta da D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., fa parte integrante del contratto.	
	Articolo 3. <u>Ammontare del contratto.</u>		
	1.	L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
		L'importo definitivo contrattuale ammonta ad € oltre I.V.A. di legge, compresi € 8.379,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
	2.	La categoria prevalente è "STRADE, AUTOSTRADE ECC... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI" classifica OG3.	
	3.	Il Capitolato Speciale di Appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili a scelta del concorrente.	
	4.	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.	
	5.	Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 lett.	
		Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	3		

	ddddd) D.Lgs. 50/2016, l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata	
	da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla	
	quantità e alla qualità di detti lavori. Ai fini del successivo articolo 4, l'elenco prezzi allegato al Capitolato	
	Speciale d'appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituisce l'elenco dei prezzi	
	unitari.	
	Articolo 4. <u>Variazioni al progetto e al corrispettivo.</u>	
	1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.	
	2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova	
	applicazione l'art. 1664, 1° comma Codice Civile.	
	3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse	
	modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui	
	all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate	
	sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai	
	sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.	
	Articolo 5. <u>Domicilio dell'appaltatore.</u>	
	1. A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso il Comune di	
	PRALORMO.	
	2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione	
	dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del	
	Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o	
	di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio	
	di cui al comma 1.	
	Articolo 6. <u>Modalità di pagamento.</u>	
	1. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le	
	modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante, nel rispetto della	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	4	

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

Articolo 7. Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla vigente normativa, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere.

2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali.

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 9. Penale per ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (l'uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

4. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo contabilizzato in occasione degli Stati di Avanzamento lavori e sul Conto Finale.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

	1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.	
	2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.	
	3. Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	
	4. Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.	
	Articolo 11. <u>Oneri a carico dell'appaltatore.</u>	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.	
	2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 in vigore e in particolare:	
	a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;	
	b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;	
	c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;	
	d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;	
	e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	6	

	inclusi i costi per l'utilizzo di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse	
	le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;	
	f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e	
	perfetta dei lavori;	
	h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche	
	su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo,	
	dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi	
	d'opera di cantiere presso i luoghi di esecuzione;	
	j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di	
	direzione lavori;	
	k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per eventuali	
	abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.	
	3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di	
	vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni	
	esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori,	
	in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.	
	4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di	
	osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	7	

	5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato	
	secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	6. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega	
	conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da	
	esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere	
	e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i	
	casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della	
	malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	8. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
	regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli	
	artt. 30, comma 3 e 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato nel seguito.	
	9. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia	
	ambientale.	
	10. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per spese contrattuali e per la gestione del lavoro.	
	Articolo 12. <u>Proprietà dei materiali di demolizione.</u>	
	1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni nonché gli oggetti di valore e quelli che	
	interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione;	
	2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,	
	intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.	
	3. Qualora il Capitolato speciale preveda la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad	
	essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo	
	netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la	
	deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	8	

	Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.	
	1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata a percentuale. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara. Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.	
	Articolo 14. Liquidazione dei corrispettivi.	
	1. È prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016.	
	2. Quando i lavori eseguiti dall'Appaltatore raggiungono un importo non inferiore al 50% dell'importo contrattuale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 13 del DM 49/2018 compila il corrispondente Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ai fini del pagamento della rata di acconto;	
	3. Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett d) del DM 49/2018 trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP che emette il Certificato di Pagamento entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento e lo trasmette all'impresa per l'emissione della relativa fattura.	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	9	

	4. Il pagamento dell'ultimo stato di avanzamento relativo all'ultimazione dei lavori sarà del 95%	
	dell'ammontare dei lavori eseguiti e verrà effettuata dopo l'ultimazione dei lavori, il saldo finale	
	sarà liquidato entro 3 mesi dalla fine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o dopo l'approvazione	
	del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Le eventuali variazioni in più o	
	in meno alle opere a corpo fatte dalla Impresa Appaltatrice verranno contabilizzate con l'ultimo stato di	
	avanzamento dei lavori.	
	5. Il termine per il pagamento degli acconti nonché della rata di saldo è di giorni 60 (sessanta) dalla	
	data di ricevimento al protocollo della Stazione Appaltante della fattura elettronica emessa dall'impresa.	
	Il termine di 60 giorni è giustificato dalle tempistiche degli adempimenti di verifica che la Stazione	
	Appaltante deve effettuare a monte della liquidazione.	
	6. Sull'importo dovuto ai sensi del precedente comma 2 sono operate le seguenti ritenute:	
	la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 35, comma 18	
	del D.Lgs. 50/2016,	
	la trattenute di cui all'art. 30 comma 5 e 5 bis del D.Lgs. 50/2016.	
	L'intero ammontare delle suddette ritenute verrà restituito in un'unica soluzione ed esclusivamente a	
	collaudo favorevole avvenuto.	
	7. Il saldo finale sarà liquidato entro 3 mesi dalla fine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o	
	dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.	
	8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione	
	appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della	
	sospensione, prescindendo dall'importo minimo.	
	9. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo	
	l'ultimazione dei lavori.	
	10. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria con le	
	modalità previste dall'art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016 ed è vincolato all'avvenuta fornitura di	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	10	

	assistenza a prove di tenuta e al collaudo ed alla consegna delle Opere Realizzate "As Built", dei	
	certificati e prove materiali da parte dell'Impresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo l'approvazione	
	del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'emissione	
	del certificato di collaudo.	
	11. Alla data di approvazione, da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante, del	
	certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fidejussoria.	
	12. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	13. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento	
	dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento	
	Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la regolarità contributiva relativa	
	all'appaltatore, ai subappaltatori ed ai subaffidatari.	
	14. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge	
	13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto	
	Legge n. 187 sulla Sicurezza del 12/11/2010 art. 6 e 7 e dall'Autorità di Vigilanza nelle Determinazioni	
	n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio	
	2011, la quale è stata aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni	
	integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" con la Delibera n. 556 del 31 maggio	
	2017.	
	Articolo 15. Ritardo nei pagamenti.	
	1. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non	
	sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto	
	contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.	
	Articolo 16. Materiali e difetti di costruzione.	
	1. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	11	

	delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le	
	specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.	
	2. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni	
	contenute nel Capitolato Speciale.	
	3. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà quanto	
	previsto in Capitolato Speciale.	
	Articolo 17. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo.	
	<u>Accettazione delle opere.</u>	
	1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e	
	verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento	
	relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa	
	dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.	
	2. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la	
	responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali	
	impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.	
	3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né	
	alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,	
	degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di	
	parte o di tutte le opere ultimate.	
	5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto	
	avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 del D.Lgs.	
	50/2016, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato, ai	
	sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	12	

	lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 237, comma 3 del citato D.P.R.	
	207/2010 in vigore.	
	6. Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, il relativo certificato	
	ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante; esso assume carattere	
	definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende	
	tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due	
	mesi.	
	7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità	
	ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il	
	certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	Articolo 18. <u>Risoluzione del contratto.</u>	
	1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle situazioni previste:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
	b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul	
	lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione	
	dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;	
	i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per	
	l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;	
	j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	13	

	economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento	
	o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica	
	Amministrazione;	
	k) al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.	
	2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.	
	3. È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 109 del citato D.Lgs.	
	50/2016.	
	Articolo 19. Controversie.	
	1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,	
	successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In	
	ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto	
	della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve	
	non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.	
	2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle	
	quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa	
	quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.	
	3. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive	
	integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
	4. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene	
	presentato.	
	5. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di	
	quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.	
	6. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili	
	al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici	
	giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	14	

			indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
	7.		Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.	
			Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla	
			stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,	
			incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere	
			tenuta a sborsare.	
	8.		Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nei termini previsti oppure lo ha fatto con	
			riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si	
			intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e	
			modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.	
	9.		Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa	
			contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza	
			sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere	
			dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di	
			lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.	
	10.		L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter	
			sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli	
			isciva negli atti contabili.	
	11.		Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera	
			possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo	
			contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la	
			disciplina prevista dall'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.	
	12.		Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al	
			mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno attribuite alla competenza	
			del Foro del comune in cui è stato sottoscritto il contratto.	
			Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
			modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
			15	

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300".

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

	a) procederà ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti	
	effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori	
	e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria,	
	destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione	
	Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il	
	pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto	
	adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti; in caso di ritardo nel pagamento delle	
	retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6 del	
	D.Lgs. 50/2016;	
	b) ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere	
	sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo.	
	7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione	
	dell'Impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.	
	8. La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non	
	inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.	
	Articolo 21. <u>Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</u>	
	1. L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali	
	subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e	
	protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei	
	piani di sicurezza:	
	2. L'appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione,	
	e in ogni caso prima della consegna dei lavori:	
	a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs.	
	81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;	
	b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	17	

		responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare	
		di dettaglio del piano di sicurezza della Stazione Appaltante di cui alla precedente lettera a).	
		3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di	
		sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
		4. L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in	
		particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi di cui si impegna ad effettuare gli	
		aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
		5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
		costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
		6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito	
		delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e	
		s.m.i..	
		Articolo 22. Cessione contratto, modifica ragioni sociali dell'impresa, subappalto.	
		1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
		2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica	
		delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti,	
		alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del dirigente, previa	
		acquisizione della comunicazione o informazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art.	
		1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.	
		3. Si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. vigente al momento	
		dell'appalto, dal capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara/lettera di invito.	
		Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
		1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati,	
		ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva	
		mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____	
		Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
		modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
		18	

	– ag. _____ per l'importo di Euro _____.	
	2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua	
	escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterà	
	l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da	
	reintegrare.	
	3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate	
	all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.	
	Articolo 24. <u>Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.</u>	
	1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da	
	ogni responsabilità al riguardo.	
	2. A tale scopo l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – ha	
	fornito la polizza assicurativa n. _____ con effetto dal _____ al _____ rilasciata dalla	
	_____ Assicurazioni S.p.A. - agenzia _____ di _____, nella forma "C.A.R. – Contractors' All Risks"	
	con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura di Euro	
	_____ per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro _____ per	
	opere od impianti preesistenti; Euro _____ per costi di demolizione o sgombero	
	ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5	
	milioni di Euro, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare	
	esecuzione.	
	3. copertura dei danni da inquinamento accidentale l'appaltatore ha prodotto la polizza responsabilità	
	civile generale n. _____ con scadenza al _____, emessa da Società	
	_____ - ag. _____.	
	4. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere al	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	19	

riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

Articolo 25. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificchino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Articolo 26. Documentazioni da produrre

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

2. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, oltre a quanto prescritto nel bando deve produrre i seguenti documenti:

- garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva (art. 23 del presente contratto);
- polizze assicurative previste all'art. 24 del presente contratto;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;

3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori.

Articolo 27. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 ed in particolare si impegna a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, pena la risoluzione di quest'ultimo in caso contrario da parte del Comune;
- b) comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

	lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio	
	subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;	
	d) avendo notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di soggetti di cui	
	alla precedente lettera c), risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,	
	informando contestualmente sia il Comune che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo	
	territorialmente competente;	
	e) al fine di consentire la verifica circa l'applicazione della norma summenzionata, trasmettere al	
	Comune copia dei contratti di cui alla lettera c), entro i termini che verranno dati da quest'ultimo.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 28. <u>Documenti che fanno parte del contratto.</u>	
	1. Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente	
	e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:	
	– il Capitolato Generale d'Appalto _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito e negli altri	
	documenti contrattuali: CGA per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice	
	dei Contratti Pubblici, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017,	
	dal DM 7 marzo 2018, n. 49 e per la parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010;	
	– il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CSA) e relativi	
	allegati;	
	– l'Elenco Prezzi Unitari;	
	– tutti gli Elaborati grafici progettuali;	
	– il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le eventuali	
	proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;	
	– il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;	
	– il Cronoprogramma ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010;	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	21	

	— le Polizze di garanzia;	
	— Il Computo metrico estimativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs.	
	50/2016 disposizione introdotta da D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;	
	— il prezzo offerto individuato dal contratto.	
	2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.	
	Articolo 29. <u>Richiamo alle norme legislative e regolamentari.</u>	
	Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il presente	
	contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni	
	vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010,	
	nei limiti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 27 del D.M. 49/2018.	
	Articolo 30. <u>Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.</u>	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria	
	ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione	
	del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato	
	di regolare esecuzione.	
	3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per	
	cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile	
	1986, n. 131.	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.	
	5. L'appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di esprimere il proprio consenso, con la	
	sottoscrizione del presente contratto, all'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003	
	"Codice in materia di protezione dei dati personali" al fine dell'esecuzione del presente contratto.	
	6. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto, è	
	_____.	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante	
	modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.	
	22	

Del presente atto che consta di numero pagine viene data lettura da me Segretario alle parti

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono.

PER IL COMUNE DI PRALORMO

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

Ns. Rif.: /MP0024.PNN.PRALORMO_SP29-SP133/Progetto Esecutivo GIU 2020/MP0024.PE.elab.003._sch
contratto.(Testo Bollo).02.prg.docx

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante
modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.